



Aprile 2019

Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Relazione illustrativa



IL CASO.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

Il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega, previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge di delegazione, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, come si evince univocamente dal terzo periodo del medesimo comma, che prevede espressamente la proroga di diritto di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari (pari a giorni trenta) scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di scadenza della delega ovvero successivamente (a seguito, evidentemente, dell'inoltro dello schema di decreto alle Camere intervenuto oltre il sessantesimo giorno).

Le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi e soprattutto quella attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, ma nel contempo hanno accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale.

Inoltre, la frequenza degli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, intervenendo su disposizioni della legge fallimentare modificate da poco, ha generato rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati, con un incremento delle controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali. Di qui l'esigenza, largamente avvertita da tutti gli studiosi e dagli operatori del settore, di una riforma organica della materia che riconduca a linearità l'intero sistema normativo.

L'oggetto della delega ha riguardato la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L'evidenziata esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è oggi resa ancor più impellente dalle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea.

Vengono in rilievo il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 che tratta dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere;

la raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono; il regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.

In tale ambito rileva anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti che prosegue sulla strada dell'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, ma anche della liquidazione dell'attivo se l'impresa non può essere salvata in altro modo.

Vanno richiamati anche i principi della Model law, elaborati in tema d'insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), cui hanno aderito molti paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d'America), il cui recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi paesi con evidente vantaggio anche per gli imprenditori italiani operanti all'estero.

La legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha come scopo di dare risposta alle sollecitazioni indicate.

Il decreto legislativo che ne costituisce attuazione rappresenta un quadro normativo unitario, che detta, innanzitutto, principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi.

In quest'ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche

personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

E' vero, infatti, che anche un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa da prevenire ed eventualmente regolare al meglio.

La riconduzione della disciplina dell'insolvenza ad un quadro sistematico, le cui linee generali risultino bene individuabili, ha come corollario un'opera di semplificazione delle regole processuali di volta in volta applicabili, con conseguente riduzione delle incertezze interpretative ed applicative e maggiore uniformità agli orientamenti giurisprudenziali.

L'obiettivo principale è soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto, che postulano un sufficiente grado di prevedibilità della decisione del giudice, e il miglioramento dell'efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale.

Il punto di partenza è quello di farsi carico anche delle disfunzioni e dei disvalori delle procedure concorsuali, quali essi sono e vengono percepiti all'esterno e questo per evitare che ci si trovi a dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita soltanto ad assorbire le residue risorse disponibili dell'impresa.

E' stata perseguita un'opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, che ha avuto specifico riguardo alla normativa europea e in particolare alla Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, che si occupa dell'attuazione dei diritti e delle libertà oggetto della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; alla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro e alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

E' stato, altresì, curato il coordinamento con le disposizioni vigenti e sono state adottate le opportune disposizioni transitorie.

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018, il successivo 14 novembre è stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.

La II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole,

formulando tre condizioni –prevedere la difesa tecnica nel concordato minore, mantenere la disciplina vigente della liquidazione coatta amministrativa, pur con gli opportuni coordinamenti e ferma restando la disposizione di cui all'articolo 316, comma 1, e sostituire, all'articolo 324, comma 1, le parole: «dell'articolo 100 e dell'articolo 101» con le seguenti: «degli articoli 99, 100 e 101» - e diverse osservazioni.

Le condizioni sono state tutte accolte, come illustrato in prosieguo nel commento agli articoli 76 e 324 ed al titolo VII del libro primo.

Quanto alle osservazioni, le stesse sono di seguito riprodotte testualmente, ciascuna corredata da sintetico commento:

a) valuti il Governo l'opportunità di mantenere ferma la scelta di mancato esercizio della delega in riferimento all'articolo 13, comma 2, della legge n.155 del 2017 al fine di evitare gravi difetti di coordinamento del sistema: l'osservazione, che corrisponde ad altra, di opposto tenore, contenuta nel parere del Consiglio di Stato, è perfettamente in linea con le valutazioni sottese alla decisione di non esercitare la delega su questo punto. Lo schema di decreto reca disposizioni sui rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, sotto il profilo dell'incidenza dei sequestri penali al fine di confisca su beni, in ipotesi destinati a soddisfare gli interessi creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. L'effetto delle norme in esame è quello dell'applicazione del principio di prevalenza del sequestro sulla procedura concorsuale, alle "condizioni" e con i "criteri" già disciplinati per i sequestri nel processo di prevenzione, secondo il principio direttivo di cui al comma 1 dell'art.13 della legge n.155 del 2017. Con riguardo alle misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 dell'art. 13 della medesima legge di delega fissa quale principio direttivo quello del "rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale", come tale opposto e antitetico rispetto a quello dettato per le misure cautelari reali legate alla responsabilità penale delle persone fisiche. La ragione per la quale si è ritenuto di non esercitare la delega legislativa sul punto è quella dunque di non creare uno statuto del sequestro penale nelle sue interferenze con le procedure concorsuali differenziata secondo che si proceda nei confronti di persone fisiche o giuridiche, identiche essendo le esigenze di repressione penale sottese al sequestro. Del resto, anche il Consiglio di Stato nel parere espresso giudica poco perspicue le ragioni di una differenziazione del regime giuridico paventando, tuttavia, il rischio di una violazione della delega: «aver fatto coincidere le "ragioni di preminente tutela di

interessi di carattere penale”, id est i motivi della deroga al principio base, con quelle che presiedono all'applicazione dell'opposto principio in materia di sequestri legati alla responsabilità delle persone fisiche, è operazione che rischia di confondere i piani e dare consistenza ai già profilati dubbi di costituzionalità». L'esercizio della delega nel senso richiesto esporrebbe tuttavia il sistema a rischio di distonie a parità di condizioni legittimanti il sequestro. Se è vero infatti che il sequestro contro gli enti è volto ad assicurare la sanzione finale della confisca, analoga funzione sanzionatoria riveste la confisca per equivalente nei confronti delle persone fisiche. Né nel caso è invocabile l'art.27 del d.lgs. n.231 del 2001, in tema di responsabilità patrimoniale dell'ente, che si limita a stabilire che: «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune» e in punto di riparto che «i crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato», mediante rinvio alle norme dettate dal codice di procedura penale in tema di sequestro conservativo e pignoramento (art.320, comma 2, c.p.p.). Nello stesso testo normativo la sanzione pecuniaria in oggetto compare accanto alla confisca quale una delle sanzioni amministrative cui l'ente può essere condannato in relazione all'illecito amministrativo dell'ente conseguente al reato. Non sembra, dunque, che la norma di delega possa leggersi nel senso che la prevalenza della procedura concorsuale sia stata dettata al fine di superare il regime di privilegio della sanzione pecuniaria e per estensione della confisca. In contrario la norma di riferimento relativamente alla confisca resta l'art.53 del medesimo d.lgs. n.231 del 2001. In altri termini, se si conviene che il comma 2 dell'art.13 detta una norma del tutto opposta a quella normalmente valevole in materia di sequestro penale, l'opzione di non intervenire si spiega agevolmente, una volta assunto che la pretesa prevalenza della procedura concorsuale in caso di sequestro contro enti non trova fondamento nella citata disposizione di cui all'art.27 del d.lgs. n.231 del 2001. Si tratta in contrario di un principio di delega lesivo del sistema ed è autonomamente stabilito tanto da far ritenere legittima la mancata attuazione della delega sul punto. Né va enfatizzato il rischio di incostituzionalità, ove si consideri che l'attuazione solo parziale o la mancata attuazione della delega possono determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento ma non integrano una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile (Corte cost., sent. n. 304/2011, n. 218/1987, n. 8/1977 e n. 41/1975), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione (sent. n. 149/2005; ord. n. 283/2013 e n.257/2005);

b) all'articolo 13, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: «A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento all'art.13;

c) valuti il Governo l'opportunità di estendere ai componenti dell'OCRI le medesime prerogative che il codice di procedura penale attribuisce ai difensori e che il decreto legislativo. n. 28 del 2010 attribuisce ai mediatori, al fine di favorire un rapporto debitore ed organismo, indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell'allerta: l'osservazione è stata accolta, attraverso l'aggiunta del comma 4 all'art.5, come illustrato nel commento alla norma;

d) si valuti l'opportunità, all'articolo 16, comma 3, di aggiungere dopo le parole «l'ufficio del referente» le seguenti: « che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio,» : l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

e) si valuti l'opportunità, all'articolo 17, comma 5, di aggiungere dopo le parole: «comma 1, lettera o)» le seguenti: «, numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

f) all'articolo 25, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: « Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.»:

l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

- g) si valuti l'opportunità, all'articolo 26, di prevedere che l'imprenditore deve avere all'estero non la sede principale, ma il centro degli interessi principali ai fini dell'assoggettamento ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, a condizione che abbia una dipendenza in Italia: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
- h) al medesimo articolo 26, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, l'inefficacia del trasferimento della sede dell'impresa all'estero se intervenuta nell'anno antecedente alla domanda di accesso alla procedura: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
- i) si valuti l'opportunità, all'articolo 27, di chiarire che il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali è competente sia per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, sia per le controversie che ne derivano: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
- j) valuti il Governo, all'articolo 42, l'opportunità di prevedere che la cancelleria dia tempestiva comunicazione al debitore dell'acquisizione della documentazione di cui al primo comma: si è ritenuto di non accogliere la proposta. L'art. 42 prevede che a seguito del deposito di domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo la cancelleria del tribunale competente acquisisca dall'agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal registro delle imprese documentazione inerente la situazione del debitore, come già attualmente avviene di prassi in forza di provvedimenti di volta in volta adottati dal tribunale o dal giudice relatore nel corso del procedimento. La norma, dunque, si limita a rendere più veloce l'acquisizione di tali documenti. La modifica proposta non sarebbe di alcuna concreta utilità, ma aggraverebbe inutilmente l'attività delle cancellerie. Infatti, il debitore è parte del procedimento e dunque, accedendo al fascicolo, può senza difficoltà esaminare quanto vi è contenuto; sotto il profilo del diritto di difesa, i documenti in questione concernono la sua situazione patrimoniale ed economica e dunque gli sono noti;
- k) si valuti l'opportunità, all'articolo 44, comma 4, di sostituire le parole «può essere disposta solo in presenza» con le seguenti: «deve essere disposta in presenza»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
- l) all'articolo 45, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica facendo riferimento alla «comunicazione» e non alla «notificazione», come peraltro previsto dalla stessa disposizione

introdotta: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

- m) si valuti l'opportunità, all'articolo 46, alla rubrica, di espungere il riferimento al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non disciplinati dalla disposizione, e di specificare che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
- n) all'articolo 52, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di garanzia con quello di tutela: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
- o) si valuti l'opportunità, all'articolo 54, di chiarire, al comma 3, che le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore anche prima del deposito della domanda di omologazione e, al comma 5, che le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, deposita domanda di apertura di concordato preventivo: l'osservazione è stata accolta, anche attraverso l'inserimento di un apposito comma, come illustrato nel commento alla norma;
- p) si valuti l'opportunità, all'articolo 55, comma 3, di specificare che, se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto, cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma dell'articolo 54, comma 2: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma. Sul punto, si osserva che il Consiglio di Stato nel proprio parere ha invece invitato il Governo a rivedere tale soluzione, al fine di evitare che il ritardo del giudice nell'emissione del decreto di conferma o revoca degli effetti protettivi prodottisi in conseguenza della domanda del debitore e della sua pubblicazione nel registro delle imprese possa pregiudicare il predetto debitore. La disposizione, tuttavia, anticipa la soluzione accolta dall'art. 6 della proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE che subordina la produzione degli effetti protettivi ad una valutazione, caso per caso, dell'autorità giudiziaria, sicché, non essendo possibile prescindere da una tale valutazione, si è ritenuto, per tener conto della comprensibile preoccupazione del Consiglio di Stato, di portare a trenta giorni il termine -di originari quindici- entro il quale il decreto deve essere depositato;
- q) all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine per l'adesione alla proposta di transazione fiscale, al fine di un coordinamento con quanto previsto all'articolo 48, comma 5: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

r) all'articolo 66, valuti il Governo l'opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

s) si valuti l'opportunità, all'articolo 67, di inserire un comma dal seguente tenore: «E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.» : l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

t) si valuti l'opportunità, all'articolo 68, di prevedere che, qualora nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), i compiti e le funzioni attribuiti ad esso possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato : l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

u) agli articoli 68, comma 3, e 78, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di eliminare le parole da: «A tal fine » fino alla fine del comma : analoga osservazione è stata svolta dalla Commissione Giustizia del Senato. Entrambe denunciano l'inadeguatezza del rinvio all'indice ISEE come parametro per valutare quanto occorre al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita. Secondo la Camera si potrebbe rimettere tale valutazione al discrezionale apprezzamento del tribunale; secondo il Senato, come meglio si dirà in prosieguo, occorrerebbe sostituire il riferimento al doppio dell'indice ISEE di cui all'art.283, con il doppio dell'assegno sociale. Si è ritenuto di accogliere i rilievi (in realtà riferiti agli articoli 68 e 76), eliminando il rinvio all'art. 283 ed introducendo, per il solo piano del consumatore, un riferimento all'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell'incidenza del carico familiare. Quanto al concordato minore, rispetto al quale è parso incongruo il riferimento tanto all'assegno sociale che all'indice ISEE, si è ritenuto di rimettere la valutazione al giudice;

v) si valuti l'opportunità, all'articolo 71, di precisare che il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso "tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore" e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

w) si valuti l'opportunità, all'articolo 75, di inserire un ulteriore comma dal seguente tenore: « Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.» : l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

x) si valuti l'opportunità, all'articolo 80, di prevedere che il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione sul punto dell'OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e che solo il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore : l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

y) si valuti l'opportunità, all'articolo 81, di chiarire che il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso "tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore" e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

z) si valuti l'opportunità, all'articolo 84: al comma 2, di sostituire le parole: «alla presentazione del ricorso » con le seguenti: «e purché in funzione della presentazione del ricorso» e le parole: «i successivi due anni» con le seguenti: «un anno dall'omologazione»; al comma 3, di sostituire le parole: «la metà dei lavoratori in forza» con le seguenti: «la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti»; al comma 4, di aggiungere dopo le parole: « il dieci per cento» le seguenti: «, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale,»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

aa) si valuti l'opportunità, all'articolo 90, comma 1, di inserire dopo la parola: «data» la seguente: «iniziale» : l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma. Sono state di

conseguenza apportate modifiche di mero coordinamento lessicale anche agli artt. 104, 105 e 107;

bb) si valuti l'opportunità, all'articolo 99, comma 1, di inserire dopo le parole: «la continuazione dell'attività aziendale» le seguenti: «anche in funzione della liquidazione»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma.

cc) si valuti l'opportunità, all'articolo 100, comma 2, primo periodo, di aggiungere dopo le parole: «al rimborso,» le seguenti: «alla scadenza convenuta,»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

dd) all'articolo 107, valuti il Governo l'opportunità di non sottoporre alla sospensione feriale anche i termini previsti dal comma 4: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma, emendata anche dell'erroneo richiamo del comma 2;

ee) all'articolo 107, si valuti inoltre l'opportunità – ai fini del coordinamento con quanto previsto all'articolo 47, comma 1, lettera c) - di precisare che la data prevista ai commi 3 e 4 è la data iniziale stabilita per il voto; si valuti quindi l'opportunità di prevedere la medesima modifica anche agli articoli 104, commi 2 e 5, e 105, comma 1: l'osservazione è stata accolta;

ff) si valuti l'opportunità, all'articolo 116, di prevedere che le eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice devono essere illustrate nel piano e non nella proposta e che il tribunale, nel provvedimento di fissazione d'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione; andrebbe altresì previsto che tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

gg) si valuti l'opportunità, all'articolo 177: al comma 1, di aggiungere dopo le parole: «valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale» le seguenti: «determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 13, primo periodo»; al comma 2, di sostituire le parole: «in sede di verifica del passivo e salvo conguaglio in sede di riparto sulla base del ricavato effettivo» con le seguenti: «dal giudice delegato»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

hh) si valuti l'opportunità, all'articolo 211: al comma 2, di inserire dopo le parole: «può derivare un grave danno, purché» le seguenti: «la prosecuzione»; di inserire un ultimo comma dal seguente tenore: «Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

ii) all'articolo 216, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura: l'osservazione, che peraltro è in sintonia con quanto suggerito anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere, è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

jj) si valuti l'opportunità, all'articolo 222, al comma 2, di fare salvo il disposto dell'articolo 223: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

kk) si valuti l'opportunità, all'articolo 269, comma 3, di sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sette», al fine di coordinare la disposizione con quanto previsto agli articoli 68 e 76: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

ll) all'articolo 270, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina della liquidazione controllata con riferimento agli effetti dell'apertura sui rapporti giuridici pendenti, richiamando la disposizione generale contenuta nell'articolo 172 con le opportune modifiche che tengano conto dell'inesistenza del comitato dei creditori e della maggiore semplicità del procedimento: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

mm) si valuti l'opportunità, all'articolo 272, comma 2, di sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

nn) all'articolo 275, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che il programma di liquidazione sia approvato dal giudice delegato: l'osservazione è stata accolta, mediante modifica dell'art. 272, comma 2;

oo) si valuti l'opportunità, all'articolo 275, al comma 2, di inserire i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

pp) si valuti l'opportunità, all'articolo 276, comma 2, di sopprimere le seguenti parole: «e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

qq) si valuti l'opportunità, all'articolo 283, di specificare che il debitore è persona fisica:

l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

rr) si valuti l'opportunità, all'articolo 285, comma 1, di aggiungere il seguente periodo: «Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

ss) si valuti l'opportunità, all'articolo 287, comma 2, di chiarire che il tribunale nomina «salvo che sussistano specifiche ragioni» un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

tt) si valuti l'opportunità, all'articolo 341, di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d)»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

uu) si valuti l'opportunità, all'articolo 351, di aggiungere infine il seguente comma: «2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

vv) si valuti l'opportunità, all'articolo 356, di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso

della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;

ww) all'articolo 368, comma 4, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di eliminare al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come ivi sostituito, le parole: «o sottoposizione all'amministrazione straordinaria», al fine di evitare la ripetizione nella medesima disposizione della fattispecie in cui l'amministrazione straordinaria preveda la cessazione dell'attività: l'osservazione è stata accolta. L'art. 47 L. 428/1990, nelle modifiche apportate con l'art. 368, contiene infatti nel testo originario due volte la regolazione del caso in cui l'amministrazione straordinaria preveda la cessazione dell'attività, che si ritrova sia al nuovo comma 5, sia al nuovo comma 5-ter. Per evitare l'inconveniente si è dunque ritenuto opportuno eliminare la dizione "o sottoposizione all'amministrazione straordinaria" dal comma 5 e lasciare intatto il 5 ter che è uguale, quanto all'amministrazione straordinaria, alla formulazione previgente;

xx) si valuti l'opportunità, all'articolo 370, di introdurre le eventuali modifiche di coordinamento formale, in conseguenza della modifica della numerazione degli articoli del provvedimento: l'osservazione è stata accolta;

yy) si valuti l'opportunità, all'articolo 371, di sostituire le parole «305, 309, 310, 311, 312, 313, e 314 del codice della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»: l'osservazione è stata accolta;

zz) all'articolo 377, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2 nei seguenti termini: «All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento all'articolo 378 (già 377);

aaa) all'articolo 378, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «centottanta giorni» con le parole «dodici mesi»: l'osservazione (da intendersi riferita al nuovo art. 379) può essere accolta, estendendo il termine da 6 a 9 mesi per consentire la compiuta costituzione degli organi di controllo e il loro pieno funzionamento alla data di entrata in vigore del codice e, soprattutto, dei sistemi di allerta, ciò che non sarebbe garantito da un termine più ampio;

bbb) si valuti l'opportunità, all'articolo 378, comma 1, di prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.; si valuti altresì di prevedere un ulteriore comma dal seguente tenore: «All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII»»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (e dunque al nuovo art. 379);

ccc) all'articolo 379, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2484, primo comma, del codice civile, al numero 7-bis), ivi introdotto, anche il riferimento alla liquidazione controllata, considerato che anche tale procedura ha natura liquidatoria e determina la dissoluzione dell'impresa: l'osservazione è stata accolta (si rinvia, sul punto, al nuovo art. 380);

ddd) si valuti l'opportunità, all'articolo 380, di sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale»»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora, art. 381);

eee) si valuti l'opportunità, all'articolo 384, comma 1: alla lettera b), di chiarire che la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; alla lettera c), di prevedere che il fideiussore possa ricevere anche dai contraenti la copia dell'atto di trasferimento: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora art. 385);

fff) si valuti l'opportunità, all'articolo 385, di sostituire il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come ivi inserito, con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le

caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora, art. 386);

ggg) si valuti l'opportunità, all'articolo 388, di prevedere anche l'articolo 376 tra le disposizioni che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e di prevedere che «Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 384 e 385 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni»: l'osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora, art. 389).

La 2^a Commissione permanente del Senato ha a propria volta espresso parere favorevole, subordinato all'accoglimento di nove condizioni, di seguito testualmente riportate e commentate:

A. è necessario confermare la vigente normativa in materia di liquidazione coatta amministrativa per le cooperative: la condizione è stata accolta. I principi di delega contenuti all'art. 15, comma 1, lettera a) che prevedono l'applicazione della disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in crisi o insolventi soggette attualmente a liquidazione coatta amministrativa non sono stati attuati. Sono state di conseguenza reintrodotte le previsioni già contenute agli articoli 2, 3 e da 194 a 215 della legge fallimentare, con mere modificazioni letterali e di coordinamento con le nuove disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza;

B. deve essere evitato che l'avvio delle procedure prefallimentari pregiudichi la possibilità per l'Autorità di vigilanza di applicare la sanzione dello scioglimento coatto ed avviare la liquidazione coatta amministrativa: la condizione è stata accolta, come già detto sub A) e come sarà ulteriormente illustrato nel prosieguo della relazione;

C. all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale: la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma;

D. è necessario modificare gli indicatori significativi della crisi di cui all'articolo 13 dello schema, sostituendo il rapporto "flusso di cassa/attivo" con quello "flussi di cassa/indebitamento finanziario netto", il rapporto "patrimonio netto/passivo" con quello "patrimonio netto/indebitamento finanziario netto" e infine il rapporto "oneri finanziari/ricavi" con quello "oneri finanziari/margine operativo lordo". Peraltro sarebbe opportuno sostituire la parola "indicatori" con "indici": la condizione è

stata accolta, come spiegato nel commento alla norma, sostituendo l'espressione indicatori con "indici" ed utilizzando criteri equivalenti a quelli suggeriti dalla Commissione;

E. all'articolo 26, che delinea l'ambito della giurisdizione italiana con riguardo alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sarebbe opportuno prevedere la sussistenza della giurisdizione italiana anche nel caso in cui il trasferimento della sede dell'impresa all'estero si avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura: la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma;

F. con riguardo agli articoli 68 e 76 si deve fare riferimento al dignitoso tenore di vita che non può essere inferiore "all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà": la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alle norme. Si rinvia a quanto esposto sub u) nell'illustrazione delle osservazioni svolte dall'omologa Commissione della Camera;

G. al citato articolo 76, in materia di presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, inoltre, devono essere sopresse le seguenti parole: "Non è necessaria l'assistenza di un difensore": la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma;

H. all'articolo 384, comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera b), dopo le parole "la data dell'atto" deve essere inserita la seguente "di trasferimento della proprietà": la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma.

Quanto alle osservazioni, di seguito le stesse così come formulate e la nota di commento:

- Occorre riformulare l'articolo 3, in materia di obblighi del debitore, come segue: "1. L'imprenditore individuale deve vigilare sull'andamento dell'attività d'impresa e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, e deve adottare ogni misura idonea alla gestione dello stato di crisi. 2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato alla dimensione aziendale, ai sensi dell'articolo 2086, al fine di assicurare una corretta attività di vigilanza e di gestione dello stato di crisi.": appare preferibile l'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 3 che, in continuità con i principi di delega (si veda l'art. 14, comma 1, lettera b), impone all'imprenditore individuale di adottare le misure più opportuna per rilevare tempestivamente la situazione di crisi e di assumere, altrettanto tempestivamente, le iniziative necessarie per la sua gestione.

- In relazione ai criteri ai quali devono essere improntate le nomine dei professionisti da parte delle autorità preposte alle procedure concorsuali si segnala l'opportunità della seguente riformulazione del secondo comma dell'articolo 5: "2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, parità di

trattamento, rotazione, efficienza; Le procedure verranno distinte in 7 fasce di valore, tenuto conto delle passività riscontrate in sede prefallimentare; la rotazione dovrà tenere conto degli incarichi annui conferiti ovvero della fascia di valore assegnata alla procedura. Le fasce dipendenti dallo stato passivo accertato si articolano in gradi: I) fino a €. 100.000,00; II) da €. 100.000,01 fino ad €. 250.000,00; III) da €. 250.000,01 fino ad €. 500.000,00; IV) da €. 500.000,01 fino ad €. 1.000.000,00; V) da €. 1.000.000,01 fino ad €. 5.000.000,00; VI) da €. 5.000.000,01 fino ad €. 10.000.000,00; VII) oltre €. 10.000.000,01; Il presidente del Tribunale o, nei Tribunali suddivisi in Sezioni, il Presidente della Sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali vigilia sull'osservanza dei suddetti criteri e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della Sezione: la preoccupazione di assicurare la rotazione e la trasparenza degli incarichi è condivisibile e, infatti, se ne è tenuto conto prevedendo: 1) l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un apposito albo (artt. 356 e 357) dai quali l'autorità deve attingere per la nomina dei professionisti; 2) stabilendo rigorosi requisiti per l'iscrizione all'albo, che tengono conto anche delle situazioni di conflitto di interessi, delle risultanze dei rapporti riepilogativi previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge n.179/2012, degli incarichi in corso, dell'esigenza di rotazione e turnazione, dell'esperienza pregressa del professionista in relazione alla natura ed all'oggetto dell'incarico (art. 358); 3) prevedendo, all'art. 5, che tutte le nomine debbano essere effettuate sulla base di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, sotto la vigilanza del presidente del tribunale e mediante l'adozione di appositi protocolli da parte delle sezioni cui è affidata la trattazione della materia concorsuale. La modifica suggerita avrebbe dunque come effetto solo quello, per un verso, di irrigidire una valutazione che il tribunale è già obbligato fare all'atto della nomina, per altro verso creerebbe non pochi problemi di ordine applicativo, giacché, al momento della nomina del professionista non sempre (quasi mai nella liquidazione giudiziale, cui si riferisce la dizione "passivo accertato") è possibile conoscere o anche solo stimare l'entità del passivo.

- Relativamente all'articolo 12, comma 5, nella parte in cui prevede che gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori "compatibilmente con la loro struttura organizzativa" valuti il Governo l'opportunità di chiarire siffatta espressione: la disposizione fa riferimento alla possibilità che tali imprese non abbiano organi di controllo interno e non siano soggette a revisione. Per le imprese minori soggette a lca la disposizione va letta in rapporto all'art. 316, comma 1, lettera b). Non pare che la norma ponga particolari problemi interpretativi.